

REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato del Lavoro della Previdenza  
Sociale della Formazione Professionale e  
dell'Emigrazione

**AGENZIA REGIONALE PER  
L'IMPIEGOE LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**

SERVIZIO III - Inserimento lavorativo

fasce deboli e marginali del mercato

*Prot. N° 343 del 13 febbraio 2008*

***URGENTISSIMO***

Oggetto: Convenzioni ex art. 11 della L. 68/99 con accesso alla fiscalizzazione degli oneri assicurativi INAIL. Legge regionale 24/2000. Circolare assessoriale n.4/2001. **Nota INAIL del 25 gennaio 2008- autoliquidazione INAIL 2007/2008"**.

**Ai Signori Direttori dei Servizi provinciali del Lavoro della Sicilia**

**LORO SEDI**

All'INAIL, Direzione regionale

viale del Fante, 58/D

90146 Palermo

Alla Segreteria del CDLPA di

PALERMO

Al Consiglio regionale dei Consulenti del Lavoro

PALERMO

Epc All'Area Interdipartimentale II

PALERMO

Al Sig. Dirigente Generale Agenzia

SEDE

Al Sig. Dirigente Generale Dipartimento Lavoro

SEDE

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

via Cesare de Lollis,12,

00192 ROMA

Si notifica a tutti gli effetti la nota INAIL del 25 gennaio 2008, di cui, soltanto indirettamente, lo scrivente è venuto a conoscenza, concernente “autoliquidazione2007/2008”, con particolare riguardo per la parte relativa alla legge 68/99, affinché gli Uffici Provinciali ne diano, tempestiva e massima diffusione presso le ditte beneficiarie delle agevolazioni fiscali in dipendenza di convenzioni **finanziate** entro il 31 dicembre 2007, attraverso il *Fondo per l'occupazione dei disabili*.

La necessità di questa informazione scaturisce dalla circostanza che con tale nota, per effetto della sostituzione dell'art. 13 della legge 68/99, introdotta dall'art. 1, comma 37, della legge 247/2007, che non prevede più la fiscalizzazione degli oneri sociali ma altre forme di agevolazioni, l'Istituto ha ritenuto risolte le convenzioni stipulate con le regioni per la fiscalizzazione dei oneri assicurativi previsti dall'art. 13 della legge 68/99, a partire dall'1 gennaio 2008, facendo salve le loro validità per la fruizione del beneficio, nelle misure percentuali previste, per la sola regolazione dell'anno 2007.

Pertanto, le ditte beneficiarie di agevolazioni concesse in epoca precedente al 31 dicembre 2007 e tuttora vigenti, non potranno più fiscalizzare il premio INAIL a partire dal primo gennaio 2008; ne discende, implicitamente, che le stesse nei termini previsti dovranno versare, per i disabili assunti in convenzione, il premio all'Istituto.

In pratica, l'INAIL non farà più da tramite tra questa Amministrazione e le aziende beneficiarie delle misure agevolative concesse dalla Regione.

Per effetto di tale posizione, assunta dalla sede centrale dell'INAIL, che non ha accolto la disponibilità della propria sede regionale, su indicazione dello scrivente, a continuare il servizio per le sole convenzioni finanziate prima dell'1 gennaio 2008, il premio previsto, potrà essere corrisposto a consuntivo, direttamente alle ditte, secondo modalità che di seguito verranno messe a punto e diramate da questo Ufficio, su conforme parere che il Comitato renderà.

Anche per ciò che riguarda le convenzioni **promosse** dalle ditte entro il 31 dicembre 2007 e non ancora esaminate dal Comitato di Gestione del Fondo, ove era previsto, in forza della pregressa normativa, la fiscalizzazione degli oneri sociali, saranno emanate più puntuali indicazioni in merito, dopo l'esame e l'eventuale approvazione delle stesse da parte del Comitato medesimo.

Per le convenzioni promosse dopo il primo gennaio 2008, in vigore dell'innovato art. 13 della legge 68/99, in attesa del relativo decreto ministeriale ivi previsto, si rimanda alle indicazioni fornite in sede di riunione dei Direttori di codesti UUPPL del gennaio ultimo scorso.

Si allega la nota INAIL in oggetto.

Il Dirigente del Servizio

F.to (Arch. Giuseppe Correnti)